



**Ufficio Provinciale di Brescia**

Brescia, 25/02/2003

Direzione

Prot. N° 60787  
Allegati

All' Osservatorio Fiscale  
c/o Camera di Commercio  
Via Orzinuovi, 3  
Brescia

Rif. nota del  
Prot.

.e p.c. Agenzia del Territorio  
Direzione Compartimentale per la  
Lombardia  
Via Moscova, 2  
Milano

**OGGETTO** :trattamento tributario tipi geometrici inerenti procedure di espropriazione per pubblica utilità a favore di enti pubblici .Quesito avanzato dal Collegio dei Geometri.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento circa la applicazione alla segnalata tipologia di atti delle agevolazioni tributarie si precisa quanto segue.

La materia è già stata oggetto in passato di diverse direttive interne .

La circolare del 2.5.1972 n.18 della ex-Direzione del Catasto e SS.TT.EE.disciplina in via interpretativa la materia, in particolare nella stessa si evince quanto segue :

"deve concludersi che i certificati ed estratti catastali richiesti ai sensi dell'art.1 della menzionata legge n.1149 (del 21.11.1967 ) recante agevolazioni a favore di Enti Pubblici che diano corso a procedure di espropriazione per p.u. vanno ,in ogni caso, esenti non soltanto dall'imposta di bollo e dai tributi erariali , ma altresì dai tributi speciali ."

Nella precitata circolare si chiarisce inoltre che l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze ha ribadito " la natura di tassa dei tributi speciali ", nonché che l'espressione "diritti catastali " deve intendersi riferita a " tutti i tributi dovuti in relazione ad attività, servizi e compiti assolti dall'Amministrazione Catastale ..compresi quelli che avevano assunto la denominazione di tributi speciali ".

Per quanto attiene l'estensione delle agevolazione tributaria ai c.d. accordi bonari la risposta è positiva , nella circolare si accenna infatti che : " la procedura sostitutiva non può non essere assimilata ad un vero e proprio procedimento espropriativo ogni qualvolta si limiti nella sostanza alla determinazione consensuale del prezzo di cessione di beni che non possono essere sottratti al negozio di trasferimento perché gravati dalla dichiarazione di p.u.,ancorchè il trasferimento si manifesti nella forma di atto rogato da un notaio anziché di un decreto di espropriazione... ".



Sussiste un dubbio interpretativo per quanto attiene eventuali permutate correlate al procedimento espropriativo per il quale si avvanzerà specifico quesito agli organi direzionali dell'Agenzia

Per quanto attiene il trattamento inerente enti pubblici diversi ( Provincia ,Comuni, etc. ) si conferma che "l'ambito di applicazione del beneficio è determinato da un criterio preminentemente finalistico, risultando irrilevante la provenienza degli atti agevolati ".

Viene aggiunto poi che : "si rammenta che l'esenzione è in ogni caso subordinata alla esibizione di un documento idoneo attestante che il richiedente opera esclusivamente per conto dell'ente espropriante e con riferimento ai soli immobili oggetto della procedura espropriativa ."e che " sui documenti rilasciati ( dall'Ufficio) deve essere fatta esplicita menzione dello specifico uso cui sono destinati "

Nel merito si ritiene adeguata ad es. una espressa dichiarazione ufficiale dell'ente locale territoriale interessato attestante l'inerenza della richiesta presentata alla normativa agevolativa in argomento .

Riguardo i Servizi della Pubblicità Immobiliare la normativa è sostanzialmente differenziata .La circ. n.257/T del 4.11.1998 dell'Agenzia del Territorio rileva che allo stato attuale della legislazione : " le copie dei decreti di espropriazione prodotte per la trascrizione ,le relative note di trascrizione e la casella del registro generale d'ordine mod.60 , devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo , ai sensi dell'art. 22 della tabella allegato B annessa al DPR n.642/1972 in quanto relativi alla procedura di esproprio per causa di p.u. promossa da Enti Pubblici. Per gli atti e documenti relativi alla espropriazione per p.u. promossa da un Comune.sono senz'altro dovute viceversa le tasse ipotecarie previste dall'art.109 del DLgs n.347/90 ."

Per quanto attiene l'inderogabilità della corresponsione dei canoni telematici per le visure catastali da parte degli Enti Pubblici e Enti Locali Territoriali in genere l'attuale interpretazione da parte degli organi direzionali dell'Agenzia esclude , tenuto conto anche dei costi sostenuti per i collegamenti , che si possa prescindere dal preliminare versamento del relativo onere . Si rileva :il predetto costo è autonomo rispetto al regime agevolativo previsto per i tributi speciali di visura .L'esonerabilità è attualmente prevista solo in via compensativa nel quadro di specifici protocolli d'intesa stipulati ai fini ad es. di recupero dell'arretrato catastale, informatizzazione archivi storici ed attuali ,etc,.

Nell'ambito di più ampie ed auspicabili intese di interscambio Agenzia ed associazioni rappresentative degli enti ( ANCI ,UNCCEM,etc ) riferite alle rispettive banche dati (es. ipo-catastali e anagrafiche,toponomastica,PRG etc. ) potrebbero forse ipotizzarsi forme compensative degli oneri specifici di cui trattasi .

E' appena il caso di annotare che necessariamente per tali eventuali intese e sempre in coerenza con l'ordinamento, dovrebbero essere interessati gli organi decisionali competenti dell'Agenzia del Territorio .

Il Direttore  
dr. ing. Francesco DE LUCA